

■ Corso in tema di conciliazione ■

Conciliazione societaria: caratteristiche normative, soluzioni pratiche e primi casi operativi

La quarta puntata del corso sulla conciliazione, a cura della Camera Arbitrale di Milano, è dedicata alla conciliazione societaria. Soggetti abilitati, ruolo del conciliatore, costi del procedimento, aspetti peculiari delle trattative, regime fiscale. Schemi esemplificativi.

di **Cristina Colombani***

La riforma del diritto societario ha introdotto nel nostro ordinamento un complesso di norme relative alla conciliazione stragiudiziale in materia societaria tramite il D.Lgs. n. 5/2003 (Titolo VI, "Della conciliazione stragiudiziale", artt. 38-43).

Ratio di queste disposizioni normative è quello di far sì che il diritto dia una risposta valida alle dinamiche delle imprese che necessitano di tempi brevi e costi il più possibile contenuti per la risoluzione delle controversie che le coinvolgono.

Ma non sono solo questioni di tempi e di costi contenuti che devono muovere verso la conciliazione societaria. Né si deve pensare che questo strumento alternativo di risoluzione delle controversie sia idoneo per conflitti di complessità e valore contenuto. Le potenzialità della conciliazione come metodo alternativo di risoluzione delle controversie si manifestano proprio nei casi più complessi sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista emotivo.

Non è irrilevante porre in luce quanto di umano, di rapporti personali, di rancori nascosti, di illusioni scemate e di sogni svaniti esistano in tali conflitti. Affinché le parti possano trovare un accordo, gli aspetti tecnico giuridici sono ovviamente imprescindibili, devono emergere durante la conciliazione a opera delle parti e dei loro professionisti di fiducia e portati a conoscenza del conciliatore, ma pari dignità hanno gli aspetti relazionali perché spesso, estrapolati, fatti emergere e analizzati con la giusta cura, possono essere la chiave di volta per la risoluzione del conflitto.

Valore fondamentale ha la figura del conciliatore, persona terza e imparziale, il quale deve possedere grande professionalità in tecniche della negoziazione e gestione dei conflitti.

▼ **Soggetti abilitati a gestire le conciliazioni societarie**

Solo gli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà e di efficienza sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire, su istanza della parte interessata, i tentativi di conciliazione. Tali

* Funzionario della Camera Arbitrale di Milano.

organismi debbono essere iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, il quale, attraverso il D.M. n. 222/2004 ha determinato i criteri e le modalità di iscrizione nonché di tenuta del Registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 5/2003 e attraverso il D.M. n. 223/2004 ha approvato le indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39, D.Lgs. n. 5/2003.

Sul sito www.giustizia.it è possibile conoscere gli organismi iscritti presso il Ministero della Giustizia deputati a gestire i tentativi di conciliazione.

▼ **Ambito applicativo**

La conciliazione stragiudiziale in materia societaria si applica, secondo quanto previsto dall' art. 1, D.Lgs. n. 5/2003:

- 1) ai rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, alle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative;
- 2) al trasferimento delle partecipazioni societarie, nonché a ogni altro negozio avente a oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- 3) ai patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'art. 2341 *bis* c.c. e agli accordi di collaborazione di cui all'art. 2341 *bis* c.c.;
- 4) ai rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, ai servizi e ai contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio, ai contratti di borsa;
- 5) alle materie di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di un'altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o Camere di commercio;
- 6) al credito per le opere pubbliche.

Come si evince dalla semplice lettura di questo elenco, l'ambito di applicazione della conciliazione stragiudiziale in materia societaria è alquanto vasto, raccogliendo un'ampia casistica di situazioni correlata alla vita di una società.

Si ritiene altresì che la conciliazione societaria possa essere applicata ai conflitti inerenti i contratti di affiliazione commerciale (art. 7, legge 6 maggio 2004, n. 129) e quelli in materia di patto di famiglia (art. 768 *octies* c.c.).

▼ **Avvio di un procedimento di conciliazione societaria**

Ciascun organismo di conciliazione abilitato alla gestione delle controversie societarie ha un proprio *iter* procedimentale.

Presso la Camera Arbitrale di Milano, la conciliazione prende il via con il deposito a mano, via fax o via posta del modulo di domanda presso la Segreteria del Servizio.

Spetta alle parti, di concerto con i loro legali, la scelta del rito di conciliazione societario.

Il modulo di domanda per la conciliazione societaria prevede espressamente che la conciliazione si svolga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 5/2003.

▼ **Conciliatori societari**

Le conciliazioni societarie possono essere gestite solo da conciliatori c.d. societari. Per essere accreditati quali conciliatori "societari" ex D.M. n. 222/2004 è necessario, ove non si tratti di professori universitari in discipline economiche o giuridiche o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, provare il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il Responsabile del Registro.

La Camera Arbitrale di Milano richiede, in ogni caso, che la formazione dei propri conciliatori soddisfi i criteri formativi stabiliti da Unioncamere, i quali prevedono corsi di formazione per un minimo di 36 ore. Al fine di garantire una migliore qualità dell'intervento conciliativo, è altresì necessario che gli aspiranti conciliatori superino prove di valutazione sia scritte, sia orali. Il combinato tra gli *standard* formativi sopra delineati e la procedura di valutazione mira a creare un "professionista della conciliazione" in grado di offrire un intervento di alta qualità nell'ambito della risoluzione delle controversie di natura economico-commerciale.

La Segreteria richiede al conciliatore scelto a gestire l'incontro di firmare un modulo di accettazione dell'incarico con cui egli garantisce la propria indipendenza e imparzialità.

Il conciliatore non è un giudice, pertanto non decide della controversia, ma aiuta le parti a trovare loro stesse un accordo e a riconnettere quel canale comunicativo che si è interrotto. Non stupisca che per una conciliazione societaria possano essere scelti anche due conciliatori, per esempio un avvocato e uno psicologo, affinché siano in grado, ciascuno per la propria professionalità, di affrontare le diverse sfaccettature della controversia.

Tale eventualità non comporta alcuna spesa aggiuntiva per le parti.

▼ **Costi del procedimento**

Il D.M. n. 223/2004 ha disciplinato l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettante agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a norma dell'art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 5/2003, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati iscritti al Registro di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003.

Di seguito una tabella esplicativa dei costi.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000	€ 40
da € 1.001 a € 5.000	€ 100
da € 5.001 a € 10.000	€ 200
da € 10.001 a € 25.000	€ 300
da € 25.001 a € 50.000	€ 500
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 4.000
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 6.000
oltre € 5.000.000	€ 10.000

Presso la Camera Arbitrale di Milano, la conciliazione comprende due voci di costo: le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.

Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura all'atto del deposito della risposta. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositino una domanda di conciliazione congiunta.

▼ **Caratteristiche peculiari della conciliazione societaria**

Oltre le caratteristiche proprie della conciliazione in generale (volontarietà, celerità e contenimento dei costi), quella societaria presenta ulteriori peculiarità.

Riservatezza

Tale principio è espressamente richiamato nell'art. 40, n. 1, D.Lgs. n. 5/2003 dove è sancito che i regolamenti di procedura devono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscono l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. L'art. 40, n. 3, D.Lgs. n. 5/2003, prevede altresì che le dichiarazioni delle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

Prescrizione

Altra caratteristica peculiare della conciliazione societaria è l'effetto della proposta della domanda di conciliazione per quanto riguarda la prescrizione.

Infatti, ex art. 40, n. 4, D.Lgs. n. 5/2003, dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione (raccomandata a/r, corriere, fax), l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'art. 38, D.Lgs. n. 5/2003 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso la Segreteria dell'organismo di conciliazione scelta.

Valutazione del comportamento tenuto dalle parti in conciliazione

La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che abbia rifiutato la conciliazione e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

Proposta del conciliatore

Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo, qualora entrambe lo richiedano, è previsto che il conciliatore formuli una proposta per risolvere la controversia che le vede coinvolte. Se anche la proposta formulata dal conciliatore non riesce a trovare una soluzione al conflitto, ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni, il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano.

Sollevamento dell'eccezione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione

Qualora il contratto o lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo risulti non esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa fra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione dinanzi a un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione, viene allegato il verbale di fallita conciliazione. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'art. 297, comma 1, c.p.c., decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

Possibilità di omologazione del verbale di conciliazione

In caso di accordo, viene stilato un verbale che ha valore di contratto. Esso, su istanza di parte, ex art. 40, n. 8, D.Lgs. n. 5/2003, previo accertamento della regolarità formale può essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il verbale viene inviato, a cura della Segreteria, al Responsabile del registro, il quale, a Sua volta lo girerà al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione presso il quale si è svolto l'incontro di conciliazione.

▼ Regime fiscale

Come previsto dall'art. 39, D.Lgs. n. 5/2003, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 25.000 euro.

▼ Effetti della proposizione della domanda di conciliazione societaria

Secondo le modalità previste dal regolamento dell'organismo di conciliazione scelto dalle parti, il modulo di domanda del tentativo di conciliazione viene inviato alla parte chiamata in conciliazione, in attesa di conoscere se essa intende aderire al tentativo.

Caso A

Qualora la parte chiamata in conciliazione decida di non partecipare all'incontro, stante la volontarietà del procedimento, ex art. 40, n. 2, il conciliatore senza che si svolga l'incontro, dà atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

Caso B

Qualora le parti decidano di partecipare all'incontro di conciliazione e raggiungano un accordo, viene stilato un verbale che ex art. 40, n. 7, oltre, ovviamente, le condizioni dell'accordo raggiunto. Cruciale in questa fase è il supporto che i legali e i professionisti di fiducia delle parti possono apportare ai propri assistiti, anche se, ovviamente, la loro presenza e il loro sostegno è fondamentale in tutto il percorso conciliativo, fin dalla fase che potremmo definire preparatoria all'incontro di conciliazione. Il verbale viene firmato dalle parti e dal conciliatore che garantisce che il procedimento si è svolto a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 5/2003.


Caso C

Qualora le parti decidano di partecipare all'incontro di conciliazione, ma non riescano a trovare un accordo, viene redatto un verbale che attesta che esse, dopo ampia e approfondita discussione, non hanno raggiunto un accordo in merito alla questione in oggetto. Esso è firmato dalle parti e dal conciliatore a garanzia che il procedimento si sia svolto a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 5/2003.

Caso D

Qualora la parte chiamata in conciliazione accetti il tentativo, ma poi non si presenti all'incontro, il conciliatore redige verbale di mancata comparizione.

In tutti i casi sopra elencati, il verbale deve contemplare gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel Registro tenuto presso il Ministero.



▼ **Un caso pratico**

Veniamo ora all'esame di un caso pratico.

Nel 1990 viene costituita da due amici la società Alfa s.r.l, alla quale, nel 2002, si aggiunge un nuovo socio. In seguito a un'espansione produttiva, il socio B e il neo socio C, peraltro grandi amici ed entrambi amministratori della società, individuano un capannone di dimensioni più adatte alla nuova realtà. A tal fine i due soci costituiscono una società immobiliare, Beta s.r.l., per l'acquisto del capannone da concedere in locazione alla società Alfa s.r.l.

Nel mese di febbraio del 2007, a seguito di una grave malattia, viene a mancare il socio B, il quale aveva da alcuni mesi lasciato l'amministrazione della società totalmente nelle mani del socio C, divenuto, nel frattempo, Amministratore unico di entrambe le società.

Il socio B muore e sua moglie, divenuta unica erede e considerate le difficoltà economiche insorte successivamente alla morte del marito, decide di offrire al socio C le proprie quote della società Beta s.r.l.

Trovandosi in disaccordo sulla stima di tali quote, le parti si rivolgono a dei legali attraverso i quali riescono a raggiungere un'intesa.

Tuttavia la signora, dopo aver firmato, sostiene che non si tratta di un valore congruo e, a suo dire, è decisamente inferiore al prezzo pagato al socio A.

La signora cambia legale e ottiene dal Tribunale l'immediata iscrizione nei libri sociali di Beta s.r.l.; il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili di proprietà del socio C, sino alla concorrenza dell'importo stimato da professionisti da lei interpellati per valutare la società; la revoca del socio C da amministratore di Beta s.r.l. concesso sulla base che sussista conflitto di interesse tra la società Beta s.r.l. e il suo amministratore unico.

Viene, quindi, nominato un curatore speciale che rappresenti tale società.

Poiché lo statuto della società Beta s.r.l., contiene una clausola c.d. *multi-step* la quale prevede che, prima di iniziare il procedimento arbitrale, tutte le controversie debbano essere oggetto di tentativo preliminare di conciliazione, il legale della signora deposita un tentativo di conciliazione nei confronti dell'amministratore unico di Beta s.r.l., esplicitando la richiesta che esso si svolga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 5/2003, vale a dire secondo il rito della conciliazione societaria, con l'ulteriore specificazione che un eventuale accordo ottenuto in sede conciliativa riguardi tutti gli aspetti della controversia e li riassume tutti.

Il Servizio di conciliazione, analizzata la controversia, designa un conciliatore particolarmente esperto.

Nel corso dell'incontro, il conciliatore ascolta la descrizione della controversia dalle parti congiuntamente e, di seguito, vista l'animosità prosegue con sedute separate.

In tale sede, la signora dimostra tutta la sua amarezza e disappunto per il comportamento tenuto dal socio C, che ritiene non essere stato per nulla presente nel sostenerla in un momento così difficile sia dal punto di vista economico che emotivo.

Dal canto suo, il socio C palesa dinanzi al conciliatore tutto il suo rancore per il comportamento della signora la quale, a dir suo, non riconosce l'aiuto che egli ha sempre dato alla famiglia del socio B.

Ribadisce che, grazie alla sue capacità professionali e al suo impegno, la società ha beneficiato di una notevole crescita. Inoltre enuclea dall'esposizione "avversaria" tutte le lacune, le contraddizioni e le facili conclusioni su cui si è fondato l'accoglimento del sequestro conservativo.

Il socio C termina la sessione separata palesando tutto il suo rammarico per il fatto che la signora abbia chiesto un sequestro conservativo sui suoi beni per un valore decisamente sproporzionato rispetto a quanto è a lei dovuto: tutto ciò dopo aver cercato di tenere "in piedi" la società fra mille difficoltà e problemi.

Il conciliatore richiama in seduta separata la signora, dandole modo di sfogare tutta la rabbia e il risentimento per non aver ricevuto supporto dal socio del marito, quando oltre all'enorme dolore di aver perso il marito, si trovava, sola, con un mutuo da pagare, uno stipendio insufficiente ad assolverlo e due figli non ancora indipendenti economicamente. Inoltre l'ha indignata il fatto di aver saputo che il socio A è stato liquidato dal socio C con una somma superiore rispetto alla sua. Tutto ciò ha significato per lei vendere quella casa a cui tanto teneva.

Il conciliatore, dopo aver dato libero sfogo alla signora e accordando al suo dolore il giusto riconoscimento, le fa notare quali rischi incombono su di lei, in un'ipotetica causa, per l'accordo precedentemente firmato in via transattiva.

La invita, pur riconoscendo quanto sia difficile, a non far prevalere il rancore e il sentimento di vendetta, chiedendole se potrebbe essere cosa a lei gradita l'inserimento del figlio, in cerca di occupazione, nell'organico della società Alfa s.r.l.

Il conciliatore discute di questa ipotesi in separata sede con il socio C, il quale si rende disponibile, in memoria e in rispetto del suo amico defunto, per il quale ha sempre nutrito una sincera amicizia e stima.

A questo punto, il conciliatore propone alle parti un rinvio dell'incontro di conciliazione, sulla convinzione che il percorso conciliativo abbisogna di una pausa di riflessione.

Al secondo incontro la signora dichiara di accettare la cifra proposta dal socio C, con una piccola differenza per far fronte, almeno in parte alle spese legali, a patto che il figlio venisse assunto con contratto a tempo indeterminato nella società Alfa s.r.l.

Richiede, inoltre, le scuse per le offese verbale rivolte nei suoi confronti.

L'Amministratore accetta, consigliato anche dal legale, la richiesta dell'aggiunta di una piccola cifra rispetto a quella fissata nella precedente seduta, acconsente ad assumere il figlio del suo socio defunto, ma richiede che gli venga riconosciuto il merito di aver sempre operato per il bene della società e di non essere mai venuto meno ad aiutare il suo amico. Esprime, altresì, il desiderio che tutto ciò venga scritto nel verbale che contiene l'accordo.

Le parti acconsentono a farsi delle reciproche scuse.

L'accordo, raggiunto in sede conciliativa, a richiesta dei legali, come espressamente scritto nel verbale, era da considerarsi tombale rispetto a qualsiasi procedimento giudiziario pendente.

È da notare come, nella conciliazione, particolare importanza abbiano i legali delle parti. Questi ultimi, dopo aver analizzato tutti i pro e i contro delle singole scelte negoziali emerse in conciliazione, aiutano le parti a stilare l'accordo che risolve la controversia.

I PERCORSI OPERATIVI DI GUIDA AL DIRITTO

NOVITÀ


OPPOSIZIONE ALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE STRADALE

di M. Tomba, D. Tomba

La Guida operativa in tema di **opposizione alle contravvenzioni al Codice stradale** è aggiornata **agli interventi legislativi più recenti** e alla **casistica giurisprudenziale più significativa**. Il volume esamina le **modalità e i termini per la contestazione e la notifica delle violazioni stradali** da parte degli organi accertatori (tra cui agenti di Polizia, militari di Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, ausiliari del traffico ecc.) e i criteri di **individuazione dei legittimati passivi al pagamento dell'infrazione**. Ampio spazio è quindi dedicato alla **tutela amministrativa** (autotutela, forme di tutela amministrativa, tipologie di opposizioni, atti impugnabili, struttura e condizioni di legittimità del ricorso amministrativo, ricorso al Prefetto, motivi di inammissibilità, pagamento della sanzione) e alla **tutela giurisdizionale**, con l'esame di modalità e termini di opposizione innanzi al Giudice di Pace (generalità, legittimazione attiva e passiva, ordinanza-ingiunzione, istruttoria, sentenza, spese di giudizio, rigetto dell'opposizione). Infine, la Guida si sofferma sulle **opposizioni alle cartelle esattoriali e sulle sanzioni accessorie** (sequestro amministrativo, fermo e confisca del veicolo, ritiro o sospensione della patente, decurtazione punti).

In ogni capitolo sono presente **formulari e fac-simile di atti** (ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace, ricorsi amministrativi atipici, opposizioni particolari), utili e chiari **schemi esemplificativi**. Completa la trattazione una serie di questionari risolte basate su una casistica reale.

Pagg. 240 – € 24,00

GRUPPO 24 ORE

La cultura dei fatti

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com